

EffeGiDi

Fondo di Garanzia per i Dipendenti delle
aziende della Provincia di Rimini

REGOLAMENTO

PARTE I DEFINIZIONI

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

"*Fondo*", indica il Fondo di garanzia a favore dei privati cittadini dipendenti delle aziende aventi sede nella Provincia di Rimini

"*Comitato di gestione*", indica l'organo competente a rilasciare il nulla osta all'emissione di garanzie;

"*Garanzia Diretta*", indica la garanzia prestata dal *Fondo* direttamente a favore dei soggetti finanziatori;

"*Banche*", indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;

PARTE II

GARANZIA DIRETTA (PRIVATI)

A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI

1. SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono richiedere la *Garanzia Diretta*:

1.1. le *Banche* - anche in qualità di capofila di pool di banche con sede nel territorio della Provincia di Rimini;

2. SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

Soggetti beneficiari finali sono i privati cittadini dipendenti delle aziende aventi sede nella Provincia di Rimini che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione europea;

c) essere cittadino di uno stato non aderente all'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 286/98 e successive modificazioni;

d) Essere dipendente da almeno 2 anni;

3. OPERAZIONI AMMISSIBILI

3.1. Sono ammissibili alla *Garanzia Diretta*:

i *Finanziamenti a fronte delle seguenti tipologie di spesa*:

- Corsi di istruzione e formazione professionale
- Spese scolastiche e universitarie (libri di testo, computer, rette...) per il richiedente e/o i componenti del nucleo familiare
- Ristrutturazione immobile ad uso abitativo
- Spese mediche per il richiedente e/o i componenti il nucleo familiare
- Acquisto mezzo di locomozione per finalità lavorative
- Altre spese ritenute ammissibili dal Comitato di gestione

Per nucleo familiare si intende anche quello composto di una sola persona.

4. MISURA MASSIMA DELL'AGEVOLAZIONE

4.1. Copertura massima delle operazioni - la *Garanzia Diretta* può essere concessa in misura non superiore:

al 70% dell'ammontare in quota capitale di ciascuna delle operazioni ammesse ai benefici del *Fondo*;

4.2. Copertura massima della perdita - Nei limiti della copertura massima delle operazioni, la *Garanzia Diretta* copre la perdita definitiva subita dai soggetti richiedenti per capitale., interessi convenzionali, interessi di mora spese e commissioni.

5. ISTRUTTORIA

5.1 Il datore di lavoro provvederà a trasmettere le richieste di finanziamento a Eticredito - Banca Etica Adriatica S.p.a. che le esaminerà nel rispetto della propria discrezionalità ed autonomia alla luce della propria normativa statutaria e regolamentare. Eticredito comunicherà l'esito dell'istruttoria al Comitato di Gestione che delibererà in merito e provvederà ad inoltrare al soggetto richiedente apposita comunicazione.

Il Comitato di Gestione, in caso di accoglimento, inoltrerà alla banca lettera di garanzia ed avviserà il beneficiario invitandolo a presentarsi in banca per la stipula del prestito.

La verifica sul possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio è di competenza del Comitato di Gestione.

In caso di mancato accoglimento per mancata disponibilità finanziaria verrà istituita una lista di attesa, in ordine di arrivo delle domande.

6. ITER DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE

Il dipendente presenta la richiesta di finanziamento per il tramite dell'azienda di cui è dipendente che si cura di produrre i documenti necessari e di trasmetterli direttamente alla Banca;

Numero di posizione. Alle pratiche arrivate viene assegnato un numero di posizione progressivo in base alla data di arrivo;

6.1. Rigetto delle richieste di ammissione - Le richieste sono respinte dagli uffici qualora i dati previsti dall'istruttoria non siano completi e/o le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non siano forniti entro il termine di 3 mesi dalla data della richiesta.

- 6.2. Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione – Il Comitato comunica in forma scritta (posta, fax o posta elettronica) ai soggetti richiedenti e ai soggetti beneficiari finali l'ammissione all'intervento del *Fondo*, ovvero la non ammissibilità della richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Comitato*.
- 6.3. Disponibilità - La ammissione all'intervento del *Fondo* è deliberata dal *Comitato* subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili.

7. CONTROLLI

- 7.1 Il *Comitato*, stabilisce le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dalle presenti disposizioni operative.
- 7.2 Qualora si accerti che il netto ricavo del finanziamento sia stato usato per finalità diverse da quelle indicate nella richiesta, la Banca può risolvere il contratto.

8. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

- 8.1 Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, relativo piano di ammortamento. -Le operazioni sono regolate alle condizioni previste dalla convenzione sottoscritta con l'Istituto di credito.-

9. INSOLVENZA

- 9.1 In caso di mancato pagamento di una qualunque rata da parte del debitore, la Banca trascorsi 30 gg. dalla data di scadenza, ne darà comunicazione ai debitori; al Comitato di Gestione ed al **datore di lavoro**.
In caso di ripetuta inadempienza, per almeno tre rate consecutive, la Banca potrà procedere alla revoca degli affidamenti concessi e chiederne il rimborso totale. In tal caso Eticredito dovrà fornire una comunicazione scritta al Comitato di Gestione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni lavorativi dalla data della revoca degli affidamenti.
- 9.2 I soggetti inadempienti potranno presentare nuova richiesta di finanziamento solo ad avvenuta estinzione del debito comprensivo delle spese di recupero. Sino ad avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria è preclusa al richiedente l'accesso ai benefici del fondo di garanzia.
- 9.3 I finanziamenti garantiti potranno essere risolti ad insindacabile giudizio della Banca in conformità alle specifiche previsioni contrattuali e legislative, nonché in presenza di atti di rigore. Copia della comunicazione di risoluzione del contratto verrà inviata dalla banca al Comitato di Gestione.
- 9.4 La Banca, con richiamo agli accordi di Basilea 2, trascorsi 180 giorni dal primo ritardo di pagamento ha l'obbligo di revocare gli affidamenti.

B. ATTIVAZIONE DEL FONDO

10. UTILIZZO DELLA GARANZIA

10.1 Qualora un soggetto finanziato nell'ambito della presente Convenzione si renda inadempiente *con* almeno 3 rate insolute, esperiti i tentativi di rito e solleciti previsti, la Banca potrà revocare il prestito e dovrà procedere, sulla base delle proprie ordinarie documentabili procedure stragiudiziali, specificatamente tramite la messa in mora a mezzo lettera raccomandata a.r., al recupero del credito.

Qualora, nell'ambito di tali procedure, il credito dovesse risultare irrecuperabile, la banca potrà passare a sofferenza il prestito a suo tempo concesso e addebitare della quota di competenza il Fondo – per il tramite del Comitato di Gestione –

10.2 Documentazione - Alla comunicazione devono essere allegati:

- dichiarazione dei soggetti richiedenti che attesti:
 - a) l'importo delle quote capitale relative alle rate non pagate e del capitale residuo alla data di avvio delle procedure di recupero del credito;
 - b) interessi convenzionali e di mora;
 - c) eventuali spese e commissioni;
- copia della attestazione del soggetto finanziatore dell'importo complessivamente versato dal soggetto richiedente e della data dell'avvenuto versamento;
- copia del contratto di finanziamento;
- contabile di addebito della quota garantita;

11. QUOTE DI ADESIONE

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 2° dello Statuto si stabiliscono per le diverse categorie di imprese le seguenti quote di adesione:

Aziende Associate a Confindustria Rimini

	Contributo iniziale	Fidejussione
Da 0 a 15 dip.	Euro 200	Euro 1.000
Da 16 a 30 dip.	Euro 400	Euro 1.500
Da 31 a 50 dip.	Euro 800	Euro 2.000
Da 51 a 100 dip.	Euro 1.600	Euro 3.000
Da 101 a 250 dip.	Euro 3.000	Euro 5.000
Oltre 250 dip.	Euro 6.000	Euro 10.000

Aziende Non Associate a Confindustria Rimini

	Contributo iniziale	Fidejussione
Da 0 a 15 dip.	Euro 300	Euro 1.500
Da 16 a 30 dip.	Euro 600	Euro 2.250
Da 31 a 50 dip.	Euro 1.200	Euro 3.000
Da 51 a 100 dip.	Euro 2.400	Euro 4.500
Da 101 a 250 dip.	Euro 4.500	Euro 7.500
Oltre 250 dip.	Euro 9.000	Euro 15.000

12. ALIMENTAZIONE DEL FONDO

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto, la banca concedente il credito provvederà a ristornare al Fondo EFFEDIGI 25 Euro per ogni pratica, trattenendoli dall'importo concesso al richiedente.